

### CAPITOLO III

#### LA FORMAZIONE DELL' "OPERATORE GIURIDICO" ATTRAVERSO I SECOLI

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda la formazione di una "classe" di operatori e pratici del diritto, indispensabile nell'entourage di ogni istituzione che svolga compiti di amministrazione della giustizia.

Le fonti documentano fin dal 1576 un'attività serale di "lettura" di *Instituta* tenuta dal Dottore più giovane del Collegio<sup>1</sup>; i Capitoli del 1601 ufficializzano un'altra "lettura pubblica", delle Istituzioni civili, da farsi il mattino e affidata a colui che il Collegio avrebbe designato ogni anno "come suole avvenire negli altri studi pubblici"<sup>2</sup>:

In Dei nomine amen. Constitutiones et capitula de quibus supra./

1. Quod ex numero Doctorum legitime eligendorum per Collegium habitum / ad legendum publicas Institutionum lectiones, ut fieri solet / in publicis studijs unus singulo anno ante festum Divi Joannis / Baptistae deputeretur, secundum eorum praecedentiam et prioritatem in / dicto Collegio, pro publico lectore anni tunc proximi sequentis./ Placet./

2. Quod lector predictus sic deputatus legere debeat publice / de mane hora competenti ad sonum campane in maiori / mansione dicti Collegij modis temporibus et formis in / studijs publicis servari solitis et consuetis. Placet./

3. [...]

4. Quod per hoc non intelligatur derogatori optimae constitutioni dicti Collegij circa lectionem faciendam singulo anno / per doctorem juniorem sed servetur omnino, et talis Doctor / teneatur legere de sero hora compe-

---

<sup>1</sup> Cfr. *supra*, p. 12 nt. 3.

<sup>2</sup> La Bolla *Aeternae Sapientiae* (1671) ricorda che nel Collegio dei Dottori si tenevano da gran tempo queste letture di Istituzioni e che il Card. Cybo (legato pontificio a Urbino nell'anno 1646 e seguenti) aveva destinato alle lezioni di teologia e filosofia, fino ad allora tenute presso il Convento di S. Francesco, alcune stanze del Palazzo pontificio.

tenti vel in publica / mansione dicti Collegij vel domi suae abitationis / arbitrio doctorum Collegij ut hactenus servatum fuit et, / (ut aiunt) testualiter tantum pro maiori utilitate et / intelligentia iuvenum tyronum audentium in legali scientia. Placet./

Per la definizione delle “letture” è altresì interessante una “Memoria”<sup>3</sup> risalente all’anno 1663, in cui si legge::

[...]

3°-. Sono undici i Lettori presentemente, e leggono secondo l’infrascritto ordine. /

4°-. Alla prima campana della mattina il Signor **Dottore Francesco Maria Ugolini legge / l’ordinario canonico**, il Signor Medico Nicolo Bucci Medicina, et il Padre / maestro Gioseppe Antonio franciscano Sacri Dogmi, o’ vero Theologia / Morale. /

Alla seconda campana parimente della mattina il Padre Maestro Gregorio // Gianetti Agostiniano legge Theologia Scolastica, et il Signor **Dottore Giacomo / Tassoni Instituta**. /

Alla terza campana parimente della mattina il Signor **Dottore Luc’Antonio Arcangeli / legge l’Ordinario Civile**, et il Padre Maestro Thomaso Dominicano / Metafisica. /

All’hora di Véspero senz’altro tocco di campana il Signor **Dottore Francesco Maria / Bianchini Maestro d’Humanità legge in Studio Logica**. /

Dopo alla prima campana del giorno il Signor **Dottore Giovanni Carlo Riviera legge l’Ordinario / Canonico**./

Alla seconda il Signor **Dottore Flaminio Palma legge l’Ordinario Civile**, et / il Padre Maestro Roncalli Filosofia. /

Il Signor **Dottore Antonio Valentini legge Instituta** in casa, si come tutti / gl’altri Lettori sudetti, oltre le lettioni pubbliche fanno anche le / repetitioni e le lettioni in casa, e per lo più per obbligo. /

5°-. Le medesime lettioni sono conferite dalla Congregazione dello Studio a triennio. /

6°- Si legge nelle stanze o scuola destinate per lo Studio, e / concesse come sopra per vigore di detto Breve d’Urbano VIII, et / all’hore delle campane et ordinatamente come si è già detto. /

[...]

---

<sup>3</sup> Memoria concernente l’origine dello Studio urbinata e in cui si dà notizia di tutte le attività che lo Studio medesimo svolge con, infine, un completo resoconto delle entrate e delle uscite (BuU., Bs., 191, fasc. 5, ca. 79r-82r, Minuta), in MARRA, *op. cit.*, II, p. 44 ss.

Logicamente le lezioni che interessano la formazione del futuro dottore in legge sono quelle di Ordinario Canonico, di Ordinario Civile e di Instituta, nel totale sei letture giornaliere, due per ciascuna materia<sup>4</sup>.

Scrivono Filippo Marra che «disposizioni piuttosto rigide erano dettate in merito alla formazione del calendario delle lezioni. I lettori dovevano indicare i giorni e le ore in cui avrebbero tenuto la lezione cattedratica, nel rispetto di un'antica consuetudine secondo la quale le lezioni delle ore antimeridiane erano riservate ai lettori più prestigiosi»<sup>5</sup>.

Nel 1685 viene introdotta la “lettura” di Retorica. Sarebbe, questo, un insegnamento di fondamentale importanza per il mestiere di avvocato<sup>6</sup>, ma certamente come tale non era sentito nei tempi e nelle circostanze che si descrivono: infatti il documento che ce lo testimonia, un Verbale della Congregazione dello Studio del 26 settembre 1685, lo giustifica assai più all'interno della facoltà di teologia che non di quella di diritto, ovvero assai più come occasione per creare la presenza dei “Padri delle Scuole Pie” che come risposta ad una esigenza di formazione, tant'è

---

<sup>4</sup> Contro un'unica lezione di medicina, due di teologia, una di logica, una di metafisica, una di filosofia. E si noti che quando per la lettura non si ricorra ad un ecclesiastico, la memoria precisa sempre “il Signor Dottore”, ma soltanto nel caso della lettura di logica si sente in dovere di specificare “il Signor **Dottore Francesco Maria / Bianchini Maestro d'Humanità**”: i “legisti” sono dunque dottori “per antonomasia”, ma, forse, non sono stati accolti per cooptazione nel “Collegio” giudicante, o non è detto che lo siano stati.

<sup>5</sup> MARRA, *Dallo Studium alla Pubblica Universitas Studii Generalis (secoli XVII-XVIII)*, in *L'Università di Urbino, 1506-2006*, cit., I. *La storia*, p. 46.

<sup>6</sup> L'importanza degli studi retorici per lo sviluppo e la pratica del diritto è istanza antichissima: si può citare, uno per tutti, Cicerone, che nel *de oratore* (1,8,33) ascrive alla retorica il merito possente di aver creato la civiltà e, dopo che furono fondati gli stati, di aver stabilito le leggi, i tribunali, le norme: *Vt vero iam ad illa summa veniamus, quae vis alia potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a fera agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere aut iam constitutis civitatibus leges iudicia iura describere?* (per il mondo greco si veda C. BEARZOT, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike* 9, 2006, p. 129 ss.; ID., *La giustizia nella Grecia antica*, Roma 2008, in part. il cap. intitolato “Retorica e prassi giudiziaria”, p. 77 ss.). Del resto va rilevato che se la retorica forense risulta essere il metodo più adeguato all'organizzazione dei discorsi nella controversia giudiziale, ciò accade per una ragione di principio, e non esclusivamente per la sua efficacia. La struttura originaria del discorso giuridico corrisponde, infatti, al dialogo paritario fra parti in opposizione, al cospetto di un terzo imparziale incaricato della sintesi. Di queste problematiche si sono occupate le giornate di studio tridentine su “Deontologia e retorica forense” celebrate nel giugno 2008 (12-14 giugno) dalle quali è emerso che, oltre a quello ontologico e logico, bisogna considerare anche un terzo livello di analisi: quello prescrittivo, in cui operano le regole deontologiche atte a generare le condizioni più favorevoli al «dire bene» retorico.

che “dopo maturo discorso fu presa la risoluzione di dare a detti Padri con la detta provvisione la lettura di Retorica, o altra a loro arbitrio, et postosi a partito fu ottenuto per tutti i voti del sì”<sup>7</sup>.

Pertanto, entrati in vigore i nuovi Capitoli del Collegio, le cose sono di poco mutate: se nella Memoria del 1663 vengono documentate otto “letturre”, le “letturre” documentate nel 1683/85 (Capitoli del Pubblico Studio, BuU Bs. 2, fasc. 5, cc. 31r-42v)<sup>8</sup> sono 13, ma per quanto riguarda i “legisti” l’impegno didattico, e conseguentemente l’obbligo di frequenza per gli scolari, si risolve in sei lezioni giornaliere, due per ciascuna delle materie basilari di Ordinario Canonico, Ordinario Civile e Instituta:

| 1663 (dalla <i>Memoria</i> , BuU., Bs., 191, fasc. 5, cc. 79r-82r – Minuta)  | 1680 (dalla <i>Memoria</i> , BuU Bs.2, fasc. 18. cc. 257r-260r)   | 1683/85 (dai <i>Capitoli del Pubblico Studio</i> , BuU Bs.2, fasc. 5, cc. 31r-42v)  |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinari Canonici (due lezioni, ora prima della mattina e ora prima del giorno)</li> <li>2. Ordinari Civili (due lezioni, ora terza della mattina e ora seconda del giorno)</li> <li>3. Instituta (due lezioni, ora seconda della mattina e ora da stabilire, a casa)</li> <li>4. Teologia morale</li> <li>5. Teologia scolastica</li> <li>6. Metafisica</li> <li>7. Logica</li> <li>8. Filosofia</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinari Canonici (due lezioni, mattino e sera)</li> <li>2. Ordinari Civili (due lezioni, mattino e sera)</li> <li>3. Instituta canonica</li> <li>4. Instituta civile</li> <li>5. Logica</li> <li>6. Fisica</li> <li>7. Metafisica (nella scuola di S. Tommaso)</li> <li>8. Teologia (nella scuola di S. Tommaso)</li> <li>9. Metafisica (nella scuola di Scoto)</li> <li>10. Teologia (nella scuola di Scoto)</li> <li>11. Medicina (poi sdoppiata)</li> <li>12. Matematica</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinari Canonici (due lezioni, mattino e sera)</li> <li>2. Ordinari Civili (due lezioni, mattino e sera)</li> <li>3. Instituta canonica (due lezioni, mattino e sera)</li> <li>4. Instituta civile (due lezioni, mattino e sera)</li> <li>5. Teologia</li> <li>6. Fisica</li> <li>7. Metafisica</li> <li>8. Logica</li> <li>9. Teologia morale</li> <li>10. Medicina</li> <li>11. Matematica</li> <li>12. Controversia</li> <li>13. Retorica. 1685 (tenuta dai Padri Scolopi)</li> </ol> |

Scriva ancora Marra che alle origini dell’attività dello Studium «per conseguire il titolo dottorale lo scolaro doveva frequentare i corsi per un periodo, variabile a seconda delle diverse facoltà, che poteva arrivare fino a

<sup>7</sup> Cfr. MARRA, *Chartularium* cit., II, p. 141.

<sup>8</sup> I capitoli del 1671/84 stabilivano circa: – il Rettore e le sue competenze; – il cerimoniale della sua elezione: – la potestà giurisdizionale civile (cfr. cost. *Habita* del 1158) e penale sugli studenti forestieri; – le prerogative dei lettori e i loro obblighi; – le *letturre*, *repetitiones* e *disputationes*; – il calendario delle lezioni; – le modalità dell’iscrizione; – i gradi accademici (baccalaureato, licenza, laurea).

sei anni. Obbligatoria, ai fini del conseguimento della laurea e della licenza<sup>9</sup>, era altresì la partecipazione alle *disputationes* e la tenuta di un congruo numero di vere e proprie lezioni straordinarie, concordate preventivamente con il docente, in cui il laureando doveva dar pubblica prova della conoscenza della materia e delle proprie capacità analitiche affinate nel corso degli anni di studio. A tal fine era però necessario ottenere dal rettore la *licentia legendi*, facoltà che non poteva essere ottenuta prima del quinto anno di corso per i “legisti” e prima del quarto per gli “artisti”»<sup>10</sup>.

Marra prosegue a dire – ma il problema richiederebbe ancora ulteriori approfondimenti – che più in particolare, per quanto riguarda la formazione degli scolari “legisti”, si dovevano seguire per due anni le letture di Istituzioni prima di intraprendere uno studio quadriennale delle altre materie: la formazione sarebbe durata dunque complessivamente sei anni, a conclusione dei quali, dopo essere passati per i tre gradi, del baccalaureato, della licenza e della laurea, si poteva essere riconosciuti quali Dottori a seguito di un atto di cooptazione da parte del Collegio.

Un altro momento molto interessante per la formazione forense era certamente la pratica delle *disputationes*, iniziata da subito, come si è visto, considerando già gli statuti del 1559. Nei capitoli del 1683 questa risulta minutamente descritta come segue:

XIV. Si ordina ancora, e statuisce per maggior utilità de' Signori Scolari, che ciascheduno de' Signori Lettori, / tanto leggisti, quanto artisti sia tenuto / e obbligato nel corso di ciascheduna terziaria / tenere una disputa intorno alle materie, che leggerà; dichiarando, che in / questa disputa si debbano discutere almeno / tre conclusioni, contro alle quali debba argomentare uno de' Signori Dottori Lettori, uno de' Signori Dottori non Lettore, et uno de' Signori Scolari / intendendo sempre di quelli Dottori o Scolari, / o Regolari, che siano Dottorati, Maestrali, / o almeno licenziati in quelle scienze, che verranno/no in disputa. Il Lettore farà sostenere / in cattedra da uno delli suoi giovani studenti, egli vi farà per assistente, e procurerà che vin'interven-

---

<sup>9</sup> “Gradi di studio conseguibili erano il baccalaureato, la licenza, la laurea. Il primo consisteva in un grado accademico inferiore alla licenza e alla laurea, e per ottenerlo era sufficiente aver seguito i corsi per cinque anni. La laurea e la licenza avevano ben maggiore importanza, come si può facilmente dedurre dai più severi requisiti richiesti per l'ottenimento del titolo, ed erano considerati congiunti venendo infatti conferiti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Al grado di Dottore (membro del Collegio) si perveniva per cooptazione” (MARRA, *Dallo Studium* cit., p. 47). Una regolamentazione diversa si legge, poi, nella bolla *Quod divina sapientia*.

<sup>10</sup> MARRA, *Dallo Studium* cit., p. 47.

ghino gli altri Signori Lettori, e scolari; come procureranno li Signori Rettori / dello Studio intervenirvi in quel maggior / numero, che sia possibile, per render qua/lificata la funzione con la loro presenza.<sup>11</sup>

Il Verbale della Congregazione dello Studio del 9 settembre 1716 documenta l'inizio di un autonomo insegnamento di Istituta Criminale:

Adì 9 settembre 1716./

Congregazione dello Studio etc./

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Gonfaloniere./

L'Illustrissimo Signor Conte Giuseppe Ubaldini Cattani primo Rettore./

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij./

Signor Giovan Maria Antonio Viti./

Signor Arcidiacono Giovan Battista Bonaventura./

Signor Fulvio Corboli./

Signor Girolamo Nicola Corboli./

Signor Pietro Venezianelli./

..... Omissis .....

In oltre Signoria Illustrissima fece leggere a me Segretario un memoriale del Signor Francesco Maria Vincenti del seguente tenore videlicet:

Illustrissimi Signori./

Francesco Maria Vincenti d'Urbino servo umilissimo delle Signorie Vostre Illustrissime / sapendo quanto mai abbino desiderio di mantenere insieme, e di accrescere a questa loro insigne Università // i modi di approfittarsi in ogni genere di sapere, e vedendo / non esservi la lettura dell'Istituta Criminale quale / per essere dall'altre celebri Università necessarissima / reputata, viene ancora nelle medesime insegnata, / stima, che verrà dal retto conoscimento delle Signorie Vostre / Illustrissime giudicato bene introdurla. Onde con tutto l'ossequio le supplica a degnarsi, ch'egli abbia l'onore, di poterle servire in tale impiego, sperando dalla / somma loro consueta generosità convenevole ricognizione e grazia. Quam Deus./

Uditesi le preci suddette da tutti li Signori coadunati, et avutosi li pareri di / ciascuno fu parso bene l'introdurre la lettura suddetta dell'Istituta Criminale, come cosa necessarissima, e di profitto / alla Gioventù, e consideratosi li meriti, dell'Oratore, fu risoluto di condiscendere alle sue giuste suppliche, ed / assegnarli scudi venti all'anno per sua provvisione, / e postosi al partito della pallottazione il suddetto Signor Dottor Francesco Maria Vincen-

---

<sup>11</sup> È prevista una rigorosa punizione per i Lettori che contravvenissero a questa norma che giunge alla "retentione / e privazione di tutta la provvisione, et emolu/mento, che le si dovesse per quella terziaria", o addirittura "fino / al privare della lettura quel Lettore, ch'in / ciò mancasse più d'una volta".

ti per la nuova lettura dell'Istituta Criminale colla detta provvisione di scudi / venti annui, fu ottenuto per tutti li voti favorevoli in numero di d10. fiat ..... Omissis .....  
E rese le grazie - fiat -

Francesco Lieri Segretario

A seguito di tale deliberazione, dunque, le materie di base della formazione giuridica con un proprio autonomo sviluppo sono quattro, e cioè Istituta, Ordinario Canonico, Ordinario Civile e Istituta Criminale. Così a Urbino: ma la delibera del 9 settembre 1716 attesta anche un'attenzione precisa verso ciò che si fa nelle altre università dove a proposito della materia in questione specifica che “per essere dall'altre celebri Università necessarjssima / reputata, viene ancora nelle medesime insegnata”.

Si è costituita, in pratica, – e così rimarrà inalterata – la stessa struttura di formazione che leggeremo nella prima metà dell'Ottocento:

| <b>ORDINAMENTO DALL'ANNO 1825-26 ALL'ANNO 1860-61 <sup>12</sup></b>                         |  |
|---|--|
| <b>I ANNO</b><br>– Istituzioni giuridiche civili<br>– Istituzioni canoniche                 | <i>Esame di Baccellato</i> <sup>13</sup>     |
| <b>II ANNO</b><br>– Testo civile<br>– Testo canonico  |  |
| <b>III ANNO</b><br>– Testo civile<br>– Testo canonico<br>– Istituzioni di diritto criminale | <i>Esame di Licenza</i>                      |
| <b>IV ANNO</b><br>– Testo civile<br>– Testo canonico  | <i>Esame di Laurea in entrambi i diritti</i> |

<sup>12</sup> Tale ordinamento risulta in vigore ancora nell'anno 1860-61 com'è dimostrato dagli allegati al bilancio consuntivo dell'Università (riportati sia negli Atti dell'Amministrazione dell'Università, sia negli Atti dell'Amministrazione Provinciale, sezione Istruzione 1861, conservati presso l'Archivio di Stato di Pesaro); tuttavia doveva essere già in discussione un ampio rinnovamento dell'ordinamento degli studi, di cui si dà atto di seguito (Busta Atti della Reggenza della L. Università di Urbino, anno 1862-63, fasc. 5).

<sup>13</sup> La bolla *Quod divina sapientia* del 1824 (di cui si dice subito oltre nel testo) disponeva che: “198. Il Baccellato, e la Licenza non potrà concedersi, se non a quelli, che

È uno schema “semplificato”, in cui probabilmente vengono accorpate sotto la dizione di “testo civile” e “testo canonico” (insegnamenti previsti per tre anni ciascuno, anziché due), le altre specifiche materie di cui faceva obbligo il dettato della bolla pontificia *Quod divina sapientia* che nel 1824, regnante Leone XII, detta il “Regolamento degli Studi da osservarsi in Roma, e in tutto la Stato Ecclesiastico”.

Questa infatti, all’art. 209, prevede per gli studi legali<sup>14</sup> un percorso formativo di quattro anni, articolato su un limitato numero (e qualità) di insegnamenti:

209.<sup>15</sup> Gli studenti, che aspirano alle Lauree nell’una, e l’altra legge dovranno frequentare le lezioni dei Professori delle Istituzioni Canoniche, Civili, Criminali, e del Diritto di Natura, e delle genti, ciascuno de’ quali termina in un anno il suo corso, le lezioni dei due Professori di Diritto Canonico, cioè del Professore di gius Pubblico ecclesiastico per due anni, nel qual tempo compie il suo corso, e per due anni le lezioni del Professore di Testo Canonico, il quale in cinque anni leggerà i cinque libri delle Decretali, richiamando ai suoi luoghi i Canoni, e i Decreti dei Concili ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni de’ Romani Pontefici, e finalmente per tre anni le lezioni del Testo Civile, che sarà esposto in quattro anni da due Professori secondo i cinquanta libri delle Pandette, richiamando, dove la materia lo richiede, le correzioni, che il Diritto Canonico ha fatto di parecchie leggi civili, e tuttociò che posteriormente al testo Romano si è stabilito dalle leggi vigenti, e nel dividersi la materia fra loro seguiranno lo stesso corpo civile, che ha diviso i cinquanta libri in sette parti, e quello di essi, che esporrà le prime tre parti a compimento del suo quadriennio, leggerà nel primo anno = *De origine, & progressu Iuris Civilis, & de ratione universas leges, & Statuta interpretandi, deque Regulis Iuris, & Verborum significatione* = . L’altro

---

*per mezzo di esame ne saranno giudicati meritevoli da tre Membri del Collegio destinati dal Rettore. L’esame pel Baccellierato si farà sopra tutto ciò, che nel primo anno del Corso Scolastico; per la Licenza sopra tuttociò, che nel secondo, e terzo anno s’insegna. 199. Quei, che domandano la Laurea, dovranno subire l’esame su tutto ciò, che generalmente riguarda la Facoltà, in cui si dimanda [ ... ]”. Si veda anche A.M. GIOMARO, *La formazione del giurista nel XIX e nel XX secolo: il caso della “Libera Università di Urbino”*, passim, in corso di ultimazione.*

<sup>14</sup> Secondo il dettato della bolla *Quod divina sapientia* in ogni università pontificia (e così a Urbino) potevano (e dovevano) prevedersi quattro facoltà (o classi): 1. la classe legale; 2. la classe teologica; 3. la classe medico-chirurgica; 4. la classe filosofica.

<sup>15</sup> La traduzione è tratta dal testo ufficiale pubblicato con versione in seconda colonna nella “Stamperia della Reverenda Camera Apostolica”, Roma 1824.

Professore leggerà nel suo quadriennio le altre quattro parti. Il corso si farà secondo il metodo seguente,

## ANNO I

Istituzioni Canoniche  
Istituzioni Civili  
Istituzioni del Gius di natura e delle genti

## ANNO II

Istituzioni del Gius pubblico ecclesiastico  
Istituzioni di Jus Criminale  
Testo Civile

## ANNO III

Istituzioni del Gius pubblico ecclesiastico  
Testo Canonico  
Testo Civile

## ANNO IV

Testo Canonico  
Testo Civile (Da spiegarsi da ambedue li Professori)  
Testo Civile

La *Quod divina sapientia* non diceva nulla circa avvocati e procuratori. Accennava, invece, ai notai, per i quali era previsto che spettasse alle università “giudicare della idoneità di coloro, che vogliono dedicarsi alla Professione di Notaro”, e che “quelli che vorranno concorrere all’esame per il Notariato dovranno aver compito il corso di Logica, ed Etica, e delle Istituzioni Civili, e Canoniche”, non essendo però indispensabile che tale formazione fosse fatta all’interno di un’università. All’interno dell’università era obbligatorio invece l’esame “abilitativo”:

268. Quindi si esporrà all’esame da farsi dal Collegio legale in presenza del Rettore della Università, il quale chiamerà due de’ principali Notarj della Città per fare al concorrente quelle interrogazioni, che specialmente riguardano la pratica Notarile. Di poi il Rettore, ed il Collegio verranno alla ballottazione e la pluralità de’ voti segreti deciderà della sua idoneità al Notariato.

Il fatto che la stessa bolla pontificia precisi subito dopo che “ciò però non lo abiliterà al libero esercizio del medesimo, dovendosi in ciò uniformare pienamente alle leggi dello Stato” (art. 269) rimanda ad una precedente regolamentazione che dovrebbe essere il *motu proprio* del 31 maggio 1822 emanato da Pio VII “sulli Notaj ed Archivi”.

Forse – è logico pensarlo – una precedente regolamentazione doveva esserci anche per gli avvocati ed i procuratori: in seguito, come si vedrà,

l'editto di Gregorio XVI del 1834, oltre al battesimo, alla "nascita onesta e civile", all'"irreprensibile condotta religiosa, politica e morale", richiederà espressamente "di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello Stato" e "di avere, pel corso almeno di cinque anni, atteso allo studio forense presso un avvocato esercente, sia delle provincie, sia della curia romana" (§ 229) <sup>16</sup>.

Comunque proprio nell'applicazione urbinata della *Quod divina sapientia* ritroviamo una utilizzazione "ufficiale" degli avvocati: infatti la normativa pontificia dispone che ogni classe o facoltà debba essere retta da un Collegio, che viene ad avere una funzione di direzione organizzativa e scientifica per l'andamento quotidiano dell'attività di docenza. E per la classe legale nel 1826 il Collegio era composto come segue:

- Lorenzo Parigini, canonico, Vicario gen.;
- Alessandro Liera, prevosto;
- Crescentino Pasqualini. conte, avvocato;
- Filippo Borgogelli, avvocato;
- Pasquale Rascioni. avvocato;
- Giuseppe Leoni, avvocato;
- Giovanni Fanelli, avvocato;
- Tommaso Gostoli Cosmi, *ab actis* (segretario).

Come è ben evidente il far parte del Collegio legale non denuncia immediatamente lo svolgimento di un'attività di foro (come non sono tutti medici i componenti del Collegio medico <sup>17</sup>; come non sono tutti filosofi i componenti del Collegio filosofico <sup>18</sup>; come non sono tutti "teologi" i componenti del Collegio teologico) <sup>19</sup>. In genere da quegli studi provengono (anche se magari si sono poi indirizzati verso la carriera ecclesiastica, come il canonico Lorenzo Parigini o Alessandro Liera); in quell'ambito svolgono una loro attività di insegnamento (così Gostoli Cosmi, così

<sup>16</sup> Cfr. *infra*, p. 119 ss.

<sup>17</sup> 1. Pietro Zaccari. archiatra; 2. Giuseppe Berzanti, medico comprimario; 3. Andrea Berardi, medico comprimario; 4. Claudio Vivarelli. chirurgo, primario; 5. Gian Ludovico Fabbri; 6. Gabriele Rossi; 7. Maurizio Buffalini; 8. Alessandro Corticelli, *ab actis*

<sup>18</sup> 1. ....; 2. Venanzio Bertinelli, priore di S. Pietro; 3. Cherubino da S. Giovanni in Marignano, padre guardiano conventuale; 4. Domenico Amici, sacerdote; 5. Antonio Tacchi, rettore del Seminario, segretario; 6.....; 7.....; 8.....

<sup>19</sup> Tommaso da Treia, provinciale dei Minori Riformati; 2. Innocenzo Castracane. Arcidiacono; 3. Domenico Antonio Ugolini, canonico; 4. Luigi da Fossombrone, definitore dei Minori Riformati; 5. Crescentino Pandolfi, reggente dei Minori Conventuali, *ab actis*; 6.....; 7.....; 8.....

Fanelli, così Rascioni): ma ciò non significa che professionalmente quei dottori fossero chiamati a frequentare le aule del tribunale.

Nel 1859, alla vigilia dell'annessione all'Italia delle terre dello Stato pontificio, nel Collegio Legale si distingue fra avvocati e “semplici” dottori, e, per quanto questi ultimi siano ricordati per essere docenti dei vari corsi universitari, lo stesso presidente del Collegio riunisce in sé le qualifiche di “avvocato” e di “professore”<sup>20</sup>:

- il presidente avvocato Raffaele Valentini, professore emerito,
- l'avvocato Liborio Bartolomei,
- l'avvocato Luigi Renzetti,
- l'avvocato Giovanni Battista Vivarelli,
- l'arcidiacono Luigi Petrangolini,
- il dottor Antonio Ragazzi, professore supplente di Istituzioni e Testo Civile,
- il dottor Bernardino Berardi, professore di Istituzioni Criminali;
- il dottor Ferdinando Petrangolini, per Istituzioni e Testo canonico (è registrato come unico professore sostituto, in luogo dei due stabiliti nella *Quod Divina Sapientia*)<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> In Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 91 fasc. 14.

<sup>21</sup> Titolo VII, *Dei Sostituti*. 89. *Vi sarà almeno un Sostituto, ossia un Professore Sopranumero in ogni facoltà. Nella facoltà legale ve ne saranno due, il primo per le Cattedre di diritto naturale, e di diritto Canonico, il secondo per le altre Cattedre Legali.*



## POSTILLA AL CAP. III

La *Quod Divina Sapientia* stabiliva che ad amministrare ciascuna classe di studio fosse un collegio.

|   |  |
|---|--|
|  <p>Il<br/>manifesto<br/>degli<br/>studi del<br/>1826</p> | <h3>Il Manifesto degli Studi<br/>dell'anno 1826</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una mezza pagina (nemmeno) del Manifesto è più che sufficiente ad illustrare la struttura amministrativa dell'Università pontificia <sup>1</sup>.</li><li>• L'altra metà, poco più, riporta la "griglia" (con scansione verticale e orizzontale) delle "facoltà" (le classi), degli insegnamenti, dei docenti, dei testi consigliati.</li></ul> |
|---|--|

<sup>1</sup> La struttura amministrativa dell'Università pontificia è estremamente semplice, e, si noti, risulta interamente riportata nel Manifesto dell'anno 1826. Vi compaiono gli "elementi" della "vigilanza" ecclesiale e della sottoposizione alla Curia Arcivescovile, costituiti dalla previsione di un Cancellarius nella persona dell'Arcivescovo Ignazio Ranaldi, e di un Vice, che è, logicamente, il pro vicario generale, conte Innocenzo Castracane; vi è poi il Rettore nominato nella persona del canonico Serafino Piccini, e un pro Rettore, Crispino Agostinucci, che è beneficiario della Basilica Metropolitana di Urbino. Entra a far parte dell'apparato amministrativo dell'Università (come già un tempo della Congregazione dello Studium) il Gonfaloniere (il marchese Raimondo Antaldi); vi rientrano il carmelitano Giovanni Battista di S. Giuseppe come "moderator", e i due bidelli Domenico Tacchi e Giovanni Bellini. E, pur nell'avvicinarsi delle persone sulle varie cariche, questa rimase la struttura fino alla fine dello Stato Pontificio.



## Il Collegio legale nel 1826

- 1. Lorenzo Parigini, canonico, Vicario gen.
- 2. Alessandro Liera, prevosto
- 3. Crescentino Pasqualini, conte, avvocato
- 4. Filippo Borgogelli, avvocato
- 5. Pasquale Rascioni, avvocato
- 6. Giuseppe Leoni, avvocato
- 7. Giovanni Fanelli, avvocato
- 8. Tommaso Gostoli Cosmi, *ab actis* (segretario)



## I vestiti<sup>2</sup>

a pag. 148

in 4°; cm. 20x27,5 ;176 pp., senza copertina



## Dubbio I

- Se l'antico abito del Collegio Teologico di Boilogna, disegnato nella figura num. I., debba conservarsi.
- Risposta: *Affermativo*



## Dubbio II

- Se l'antico abito del Collegio Medico-chirurgico dell'Archiginnasio Romano, disegnato nella figura num. II., debba conservarsi.
- Risposta: *Affermativo*

<sup>2</sup> Più volte la Congregazione dello Studio si trovò a dover intervenire per abusi sul modo di vestire da parte dei Lettori: che andavano “con il cappello spento, i calzettini bianchi, ovvero senz'abito talare” (verbale del 25 ottobre 1785), o che intervenivano senza “abito formale alle pubbliche lezioni” (verbale del 31 gennaio 1792), etc. È documentato anche (verbale del 7 luglio 1795) un intervento circa il modo di vestire del bidello “che debba compa / rire nelle pubbliche occasioni, che si vestono li Signori Dottori, ancor esso / vestito di abito negro, e panciotti, altrimenti mancando, resti / privo dell'Ufficio immediatamente”.









### Dubbio V.

- Se per gli altri Collegi si approvi l'abito disegnato nella figura num. III., di maniera che l'abito di un Collegio si distingua dagli altri pel vario colore della fascia che lo cinge?
- Risposta: *Affermativo*

### Dubbio VI.

- Ed in caso affermativo di quali colori dovranno essere le fasce? <sup>3</sup>.
- Risposta: Si conservino i colori già adottati nella Università di Bologna; vale a dire pel Collegio Legale il *celeste*, pel Medico-chirurgico il *rosso*, pel Filosofico il *verde*, pel Filologico il *bianco*.

### Cosa stabiliva la *Quod divina sapientia* per gli studi legali

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANNO I</li> <li>• - Istituzioni Canoniche</li> <li>• - Istituzioni Civili</li> <li>• - Istituzioni del diritto naturale e delle genti</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANNO III</li> <li>• - Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico</li> <li>• - Testo canonico</li> <li>• - Testo civile</li> </ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANNO II</li> <li>• - Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico</li> <li>• - Istituzioni di diritto criminale</li> <li>• - Testo civile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANNO IV</li> <li>• - Testo canonico</li> <li>• - Testo civile</li> <li>• - Testo civile (cioè da spiegarsi da entrambi i professori) <sup>4</sup></li> </ul> |




### Materie, docenti e programmi (testi) a Urbino

- |   |   |
|---|---|
| <p>Giovanni Fanelli<br/>(<u>Istituzioni civili</u>)<br/>(<u>Testo civile</u>)</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Institutiones di Giustiniano</li> <li>• Heineccius</li> <li>• 36 libri del Digesto <sup>5</sup></li> </ul> |
| <p>Tommaso Gostoli<br/>Cosmi<br/>(<u>Istituzioni canoniche</u>)<br/>(<u>Testo canonico</u>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giovanni Devoto, <i>Istituzioni</i></li> <li>• Zallinger</li> </ul>  |
| <p>Giovanni Joni<br/>(<u>Istituzioni criminali</u>)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renazzi, <i>Elementa iuris criminalis</i></li> </ul>   |


<sup>3</sup> Che sono, poi, i colori anche attualmente assunti come propri dalle facoltà.

<sup>4</sup> Cfr. *supra*, p. 62 s.

<sup>5</sup> La “contrazione” dell’insegnamento a soli 36 libri dei 50 del Digesto previsti nel dettato della *Quod divina sapientia* corrisponde singolarmente in maniera perfetta al dettato della cost. *Omnem* con cui Giustiniano nel 533 aveva riformato gli studi giuridici. Giustiniano aveva stabilito che *ex libris autem quinquaginta nostrorum digestorum sex et triginta tantummodo sufficere tam ad vestram expositionem quam ad iuventutis eruditionem* (*Omnem*, pr.: affermazione che ribadisce anche più oltre, al par. 5, con le parole *et ita [...] quod iam primis verbis orationis nostrae posuimus, verum inveniatur, ut ex triginta sex librorum recitatione fiant iuvenes perfecti et ad omne opus legitimum instructi et nostro tempore non indigni*), escludendo dall’insegnamento nella scuola la sesta e la settima parte del suo Digesto, cioè le parti dedicate alla successione pretoria, ai *libri terribiles*, all’organizzazione municipale, a qualche altro tema affidato allo studio individuale (*duabus aliis partibus, id est sexta et septima nostrorum digestorum, quae in quattuordecim libros compositae sunt, eis depositis, ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere*). È solo un caso, ovvero può ritenersi che il carattere “pubblicistico” (e pertanto transeunte) delle materie di cui alle parti sesta e settima del Digesto fosse il criterio su cui si fondava la decisione restrittiva dell’insegnamento urbinato dell’inizio del XIX secolo?



<sup>6</sup> Si noti che il nome vergato al margine inferiore del frontespizio è quello di Raphael Valentini. Raffaele Valentini, chiamato all'insegnamento di "Istituzioni civili" e "Testo civile" a seguito del coinvolgimento di Tommaso Gostoli Cosmi nei moti del 1830/31 (cfr. E. LIBURDI, *L'Università di Urbino e l'urbinate durante la Rivoluzione del 1831*, in "Museum" 1919, in estratto; A. M. GIOMARO, *La formazione cit.*), si ritrova quale presidente del Collegio legale dell'Università nell'anno 1859, "avvocato" e "professore emerito" (NARDINI, *Cenno storico sulla biblioteca*, cit., p. 119 ss.). Il Nardini (che fu il Bibliotecario dell'Università dal 1908 al 1928) ricorda espressamente con riconoscente plauso (alla p. 133) "coloro che si resero benemeriti della Biblioteca del nostro Ateneo donando ad essa i loro libri": "ed il primo nome segnato nell'elenco dei donatori è del Prof. Vincenzo Ottaviani, insigne medico naturalista, che morendo nell'anno 1854 lasciò la sua libreria, composta di 812 volumi e 309 opuscoli, all'Università degli Studi, dove impartì alla gioventù il suo non comune sapere. Nell'anno 1883, seguì l'esempio dell'Ottaviani il prof. Francesco Serafini, che nel suo testamento per titolo di legato fece pervenire alla Biblioteca tutti i suoi libri. Una bella raccolta di N. 337 opere di medicina e chirurgia nell'anno 1901, volle donare all'Ateneo il dott. Zosimo Ioni" (Biblioteca Universitaria – Riparto degli Inventari). Di seguito scrive che "Due furono le librerie acquistate con i fondi dell'Ateneo, una nell'1871 di circa 1000 volumi e che apparteneva al Prof. Raffaele Valentini; e l'altra nell'anno 1900, di circa 1500 volumi, che venne ceduta con equo prezzo dalla vedova del Prof. Secondo Meriggioli".



INSTITUTIONUM  
JURIS NATURALIS  
ET  
ECCLESIASTICI PUBLICI  
LIBER I.

AUCTORE  
JAC. ANT. ZALLINGER  
AD TURRIM

SS. THEOLOGIAE DOCTORE  
ET IN LYCEO CATHOLICO AUGUSTANO  
AD S. SALVATOREM SS. CANONUM  
PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO



ROMÆ MDCCCXXIII.

TYPIS ANTONII BOULZALER

